

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3614

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RODEGHIERO**

Norme in materia di esercizio della professione
di massaggiatore *shatsu*

Presentata il 30 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo *shatsu*, che letteralmente significa «pressione digitale», rappresenta un'antica tecnica fondata sui principi base dell'agopuntura e di tutta la medicina cinese, volta a stimolare la corretta circolazione dell'energia e a ripristinare l'equilibrio fisico e mentale. Secondo la teoria che è alla base del massaggio *shatsu*, nel nostro corpo corrono dei meridiani lungo i quali defluisce l'energia, che presiedono ai diversi organi del nostro corpo; per questo motivo, stimolare un punto sul meridiano significa stimolare l'organo principale (meccanismo questo che è alla base della stessa riflessologia plantare). Secondo la medicina cinese, alla base di ogni malattia c'è la mancanza o l'eccesso di energia, per cui la stimolazione di questi punti riporta l'equilibrio e aiuta il rilascio delle endorfine, con effetti benefici sia in termini di azione analgesica che in termini di sensazione di benessere e di rilassamento. Anche la tecnica dello

shatsu si ispira ad una concezione «olistica» del paziente, per cui non vi sono soluzioni di continuità tra la materia e lo spirito e ogni organismo viene trattato come lo «sviluppo e la stratificazione graduale di una serie di progressive totalità che si estendono dall'inorganico fino ai livelli più elevati della gradazione spirituale» (Smuts, *Olismo ed evoluzione*).

La diffusione dello *shatsu* come disciplina volta a migliorare il complessivo stato di benessere dell'individuo e a stimolarne la vitalità si è accompagnata all'affermazione di una nuova concezione della salute come «stato complessivo di benessere» della persona, sotto il profilo sia fisico che mentale. L'ampio sviluppo subito dalla tecnica *shatsu* negli ultimi anni ha, infatti, dimostrato il crescente interessamento della popolazione italiana nei confronti di un diverso approccio alla tutela della salute individuale, da cui è discesa la moltiplicazione dei centri di

trattamento e dei centri di formazione che forniscono una competenza più o meno professionale sulle tecniche di massaggio.

È pertanto inevitabile che anche la legislazione nazionale prenda coscienza dello sviluppo della pratica dello *shatsu* tra la popolazione italiana, dando agli operatori professionali e ai pazienti maggiori certezze e più ampie garanzie e soprattutto distinguendo i corsi di formazione a livello dilettantistico dai corsi di formazione a livello professionale. Il vuoto legislativo rilevabile nel settore non favorisce, infatti, la diffusione di una compiuta presa di coscienza collettiva sulle potenzialità e sui limiti del ricorso a tale pratica. Contemporaneamente, l'assenza di norme che disciplinino il percorso di formazione necessario per l'esercizio dello *shatsu* agevola la proliferazione di centri di trattamento non sufficientemente professionali e competenti sulle tecniche da applicare.

Per ovviare a tale situazione di estrema confusione, la presente proposta di legge include la tecnica dello *shatsu* tra le discipline cosiddette « bio-naturali », che, pur non finalizzate alla diagnosi e alla cura delle patologie, al di fuori del sistema sanitario svolgono una funzione di supporto a sostegno e a stimolo della vitalità. Per garantire la professionalità di chi pratica i massaggi *shatsu*, la proposta di legge in esame limita l'esercizio della pratica ai soggetti che, dopo il diploma di scuola superiore, hanno conseguito il diploma triennale negli istituti pubblici e nelle associazioni di categoria riconosciute. Per quanto riguarda nello specifico la formazione professionale, si prevede che previa intesa adottata in sede di Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano adottate le disposizioni necessarie ad individuare gli istituti pubblici e le associazioni di categoria abilitati al rilascio del diploma triennale, nonché a definire i programmi di insegnamento, la durata dei corsi, eccetera. Nel settore del massaggio *shatsu*, è infatti importante riconoscere il prezioso contributo offerto ai fini formativi dalle associazioni di categoria specializzate nel settore stesso e con una consolidata esperienza nell'insegnamento. Per questo, l'articolo 4 prevede che siano riconosciute solo quelle associazioni di categoria con una presenza almeno decennale nel settore della formazione sullo *shatsu* ovvero quelle associazioni di categoria che, pur essendo di recente formazione, presentino sufficienti garanzie di competenza e di professionalità, da valutare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per garantire ai pazienti certezza sulla professionalità degli operatori cui decidono di rivolgersi, è inoltre prevista l'istituzione, presso gli istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute, di appositi registri che indichino tutti i diplomati abilitati all'esercizio dello *shatsu*.

Si auspica, attraverso queste disposizioni, che una più compiuta regolamentazione della formazione richiesta per l'esercizio della professione di massaggiatore *shatsu* possa agevolare sia l'attività degli operatori che le esigenze dei pazienti, che devono essere opportunamente tutelati nella loro ricerca di uno stato complessivo di maggiore benessere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità ed oggetto).

1. Lo Stato riconosce l'esercizio dello *shatsu* come disciplina bio-naturale, finalizzata al sostegno e allo stimolo della vitalità.

2. Lo *shatsu* è l'arte che si avvale di tecniche di pressione operate con le mani sul corpo della persona trattata, seguendo i meridiani e i punti della medicina tradizionale cinese, per il riequilibrio energetico e il benessere psico-fisico.

ART. 2.

(Abilitazione all'esercizio della professione).

1. Sono abilitati all'esercizio dello *shatsu* i soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma triennale, rilasciato dagli istituti o dalle associazioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *f)*, che risultano iscritti ai registri professionali di cui all'articolo 5.

ART. 3.

(Protocolli d'intesa tra Stato e regioni).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previo perfezionamento dell'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto provvede:

a) ad individuare gli istituti pubblici e le associazioni di categoria abilitati a rilasciare il diploma di cui all'articolo 2;

b) a definire i programmi dei corsi per il conseguimento del diploma in discipline *shatsu*;

c) a fissare il monte minimo di ore di insegnamento che devono essere garantite nei singoli corsi di formazione triennali;

d) a prevedere, a parità di ore di insegnamento, modalità di organizzazione a tempo parziale dei corsi di formazione;

e) a definire i criteri per la predisposizione dell'esame finale propedeutico al rilascio del diploma;

f) a definire i parametri di accreditamento delle associazioni di categoria di recente formazione di cui all'articolo 4, comma 2.

ART. 4.

(Riconoscimento delle associazioni di categoria).

1. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), presentano, ai fini dell'abilitazione al rilascio del diploma di cui all'articolo 2, i seguenti documenti:

a) lo statuto costituente dell'associazione, approvato da almeno dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Lo statuto deve indicare i criteri di selezione dei membri dell'associazione, garantendo l'accettazione esclusivamente di operatori in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nonché le misure sanzionatorie da applicare in caso di comportamenti non conformi alla deontologia professionale;

b) i registri, tenuti e aggiornati in conformità alla normativa vigente in materia, degli operatori iscritti all'associazione con le relative qualifiche;

c) il profilo professionale richiesto ai fini dell'iscrizione ai registri di cui alla lettera b), comprendente la formazione richiesta, le norme deontologiche, i criteri

di valutazione professionale, l'indicazione delle tecniche terapeutiche consentite.

2. Le associazioni di categoria di recente formazione, che non sono in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera *a*), possono essere autorizzate al rilascio del diploma di cui all'articolo 2 qualora rispettino i parametri di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), stabiliti ai sensi del medesimo articolo 3.

ART. 5.

(Istituzione dei registri professionali).

1. Presso gli istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4 sono istituiti i registri degli operatori in discipline *shatsu* di cui all'articolo 2.

2. Ai registri di cui al presente articolo possono essere iscritti coloro che hanno superato l'esame finale del relativo corso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *e*).

3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. All'atto del riconoscimento della propria attività, effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *f*), gli istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4 provvedono a predisporre i registri di cui all'articolo 5 per l'iscrizione degli specialisti autorizzati all'esercizio dello *shatsu*.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che hanno conseguito il diploma in massaggi *shatsu* presso gli istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4 possono richiedere l'iscrizione ai rispettivi registri professionali.

3. Nel caso di corsi sostenuti prima della data di entrata in vigore della pre-

sente legge presso un istituto pubblico o un'associazione di categoria che non hanno ottenuto successivamente il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *f)*, l'interessato può ottenere il diploma di cui all'articolo 2 previa frequenza dell'ultimo anno dei corsi e superamento dell'esame finale presso uno degli istituti pubblici o delle associazioni di categoria riconosciute, a meno che:

a) abbia già svolto l'attività professionale di massaggiatore *shatsu* ininterrottamente, per un periodo minimo di tre anni in un Paese membro dell'Unione europea in cui tali attività siano disciplinate per legge;

b) abbia esercitato in Italia l'attività professionale di massaggiatore *shatsu*, ininterrottamente per un periodo minimo di tre anni, in conformità alle disposizioni delle associazioni di categoria riconosciute.

4. Coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti esteri e attestante la qualifica dell'attività professionale di massaggiatore *shatsu* devono sostenere, ai fini dell'iscrizione ai registri, un esame presso gli istituti pubblici o le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4, salvo che abbiano già svolto le attività professionali ininterrottamente per un periodo minimo di tre anni in un Paese membro dell'Unione europea in cui tali attività sono riconosciute.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0043920